

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7294 del 23/12/2025
Oggetto	VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) TITOLARE: SI.STE.M. SRL CODICE PRATICA N. MO18A0032/24VR
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7621 del 23/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)

TITOLARE: SI.STE.M. SRL

CODICE PRATICA N. MO18A0032/24VR

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa e con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan

(PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la **Determina n. 6003 del 23/11/2022 di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** rilasciata alla ditta **SI.STE.M. SRL**, C.F./P.IVA: 01584631202,

con sede legale in comune di Sant'Agata Bolognese (BO) in Via Modena 21, **alle seguenti condizioni** (pratica MO18A0032/22VR):

- **mediante due pozzi** ubicati sul terreno distinto al Catasto del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) al Foglio 21, mappale 483:

- **pozzo 1**, profondo 186 m, con unico tratto filtrante tra 174 e 180 m che capta il corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*;
- **pozzo 2**, profondo 124 m, con unico tratto filtrante tra 112 e 120 m che capta il corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*;

- con una portata massima di 4,0 l/s dal pozzo 1 e di 7,0 l/s dal pozzo 2, **per un volume massimo complessivo di 100.632 mc/a**, ad uso **industriale** di produzione detergenti liquidi previa deferrizzazione e desalinizzazione per osmosi, **irrigazione aree verdi, anti incendio e alimentazione servizi igienici** (esclusivamente vasi sanitari WC);

- **di utilizzare prioritariamente e nella misura massima possibile il pozzo 2 rispetto al pozzo 1**, in quanto per il corpo idrico di prelievo *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato inferiore* sussiste un rischio ambientale (*repulsione*) per impatto moderato e criticità *media* (trend piezometrico negativo), in un contesto areale con subsidenza compresa tra -2,5 e 0,0 mm/a, nel periodo 2006-2021, posto nelle immediate adiacenze di un persistente cono di subsidenza compreso tra -5/-2,5 mm/a nel periodo 2011-2021;

- **di monitoraggio dei volumi di prelievo** annuali e mensili effettuati da ogni pozzo e di **monitoraggio in continuo** del livello piezometrico nel Pozzo 2; con trasmissione dei relativi dati all'amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno;

- di **scadenza al 31/12/2031**;

richiamata l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/226146 del 13/12/2024 e la successiva integrazione Prot. n. PG/2025/14494 del 24/01/2025, con le quali il **Concessionario ha chiesto** per la concessione sopra richiamata, **le seguenti varianti** (pratica MO18A0032/24VR):

- di **aumento di prelievo complessivo fino a 200.000 mc/a**, sulla previsione di un aumento del 50% dell'attività produttiva attuale;
- di **realizzazione di un nuovo pozzo** (Pozzo 3) con una portata massima di prelievo di 7,0 l/s, **in sostituzione del Pozzo 1** e con le medesime caratteristiche di profondità, non più utilizzabile per diminuzione negli ultimi anni della portata di prelievo;
- di **mantenimento del Pozzo 1**, da allestire e utilizzare come piezometro per il monitoraggio piezometrico;
- di **modifica delle destinazioni d'uso** in concessione, in quanto i due pozzi vengono utilizzati esclusivamente per l'uso industriale di produzione detergenti, mentre gli usi di irrigazione aree verdi, anti incendio e alimentazione servizi igienici sono soddisfatti dall'acquedotto comunale;

richiamata la Determina n. 3426 del 13/06/2025 con la quale è stata rilasciata alla ditta richiedente, **l'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo 3** sul terreno identificato al Catasto del comune Sant'Agata Bolognese (BO) al foglio 21 mappale 483, **alle seguenti condizioni:**

a) l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo, mentre la variante sostanziale in aumento di prelievo alla concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata fino ad un massimo di 150.000 mc/a con le prescrizioni di:

- limitare il volume di prelievo dal nuovo Pozzo 3 fino ad un massimo di 50.000 mc/a, nel caso in cui vengano captati acquiferi del corpo idrico *Pianura Alluvionale - confinato inferiore*;

- monitorare i volumi di prelievo annuali da ogni pozzo e **il livello piezometrico in continuo sia nel pozzo 2, sia nel pozzo 1, da allestire a piezometro;**

dato atto che in data 17/12/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;

vista la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione del pozzo, acquisita agli atti al Prot. n. PG/2025/217067 del 09/12/2025, nella quale si dichiara:

1. che **il pozzo 3 è stato:**

- **perforato** fino alla profondità di 128,0 m da p.c., con diametro di perforo di 360 mm, sul terreno censito al catasto del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) al Foglio 21, mappale 483, nel punto di coordinate UTMER X:668536 Y:947602;

- **realizzato** con una colonna di captazione di tubi in PVC di diametro di 200 mm, **profonda 123 m** da p.c., **con unico tratto filtrante** microfessurato con luce di 1 mm, di spessore compreso **tra 111,5 e 121,0 m** di profondità realizzato in corrispondenza di uno strato di sabbie grosse di analogo spessore. Il perforo è stato riempito con miscela cementizia per tutta la sua lunghezza, tranne in corrispondenza del tratto filtrante che è stato riempito con ghiaietto drenante, calibrato, e, in corrispondenza della profondità di 91 m, in cui è stato riempito con compactonite per non mettere in comunicazione la falda captata nel perforo con le diverse falde superficiali attraversate da p.c. fino a 54 m;

- **testato**, in data 10/11/2025, con una prova di pompaggio a tre gradini di portata fino alla portata massima di 11 l/s, in corrispondenza della quale si è avuto un abbassamento del livello piezometrico dinamico fino alla profondità di 13,34 m, rispetto ad un livello statico iniziale prima della prova di 2,83 m da p.c.;

- **completato** con un elettropompa sommersa inserita alla profondità di 50 m, di 11 KW di potenza, con tubo di mandata di 75 mm, lungo cui è posizionato all'uscita dalla bocca pozzo un contatore di volume di prelievo;

- **protetto** in superficie da un pozzetto in cls di 80*80*50 cm, seminterrato, chiuso da sportello in ferro, che racchiude la bocca pozzo coperta da piastra flangiata, a tenuta stagna, con unici passaggi per il tubo di mandata della pompa, per i cavi elettrici e per l'inserimento di strumenti di misura;

dato atto che per il nuovo pozzo 3, realizzato fino alla profondità di 123 m, si conferma la compatibilità della derivazione con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico di interesse **Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore**, codice 0610ER DQ2 PACS, già verificata in sede di autorizzazione alla perforazione per il pozzo di progetto;

considerato che, poiché i due pozzi attivi, 2 e 3, captano lo stesso corpo idrico e diverso da quello del pozzo

1:

- non è più necessario allestire una stazione di monitoraggio piezometrico in continuo nel pozzo 1, e, pertanto, il pozzo 1 può essere mantenuto solo come pozzo di scorta, inattivo, con distacco della pompa sommersa dalla rete idrica aziendale e può essere utilizzato solo previa richiesta di variante alla concessione;

- non è più necessario diversificare i prelievi tra i due pozzi;

verificato che, sulla base della documentazione allegata alla domanda di variante, si rende necessario rettificare l'ubicazione del pozzo 2 nel punto di coordinate geografiche UTMREX X: 668553 Y:947595;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, **nulla osta al rilascio della variante di concessione richiesta** alle condizioni indicate nel presente atto, di cui si richiama, in particolare:

- **mediante due pozzi** denominati **pozzo 2**, profondo 124 m, e **pozzo 3**, profondo 123 m, che captano lo stesso corpo idrico *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore*, ubicati sul terreno distinto al Catasto del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) al Foglio 21, mappale 483, nei punti di coordinate geografiche UTMREX, rispettivamente: X: 668553 Y:947595 e X: 668556 Y:947602;

- con una portata massima complessiva di 14,0 l/s, di cui 7,0 l/s da ogni pozzo, **per un volume massimo complessivo di 150.00 mc/a**, ad uso **industriale** di produzione detergenti;

- **di monitoraggio dei volumi di prelievo** annuali e mensili effettuati da ogni pozzo e il **monitoraggio in continuo** del livello di **soggiacenza piezometrica** nel Pozzo 2; con trasmissione dei relativi dati all'amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno;

- di **scadenza al 31/12/2034**;

- il **pozzo 1 può essere mantenuto solo come pozzo di scorta**, inattivo, con distacco della pompa sommersa dalla rete idrica aziendale e può essere utilizzato solo previa richiesta di variante alla concessione;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'uso di produzione detergenti è assimilabile

a quello *industriale*, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 152 della LR n.3/1999, lettera c), come precisato dalle DGR citate in premessa;

considerato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni di concessione annuale fino al 2024;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 230,00;
- del canone di concessione 2025, di € 2.487,67;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 298,36;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2025/229032 del 23/12/2025;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **SI.STE.M. SRL**, C.F./P.IVA: 01584631202, con sede legale in comune di Sant'Agata Bolognese (BO) in Via Modena 21, **la variante sostanziale** alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determina n. 6003 del 23/11/2022, **alle seguenti condizioni:**

a) mediante due pozzi denominati **pozzo 2** e **pozzo 3** (realizzato con Determina n.3426 del 13/06/2025), ubicati sul terreno distinto al Catasto del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) al Foglio 21, mappale 483, nei punti di coordinate geografiche UTMREER, rispettivamente: X: 668553 Y:947595 e X: 668556 Y:947602;

b) con un una portata massima complessiva di 14,0 l/s, di cui 7,0 l/s da ogni pozzo, per un volume massimo complessivo di 150.00 mc/a, ad uso industriale;

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) la scadenza della presente concessione è fissata, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **fino alla data 31/12/2034**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario** qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza**, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) **di stabilire** che il **canone annuale 2025** per gli usi concessi, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2.487,67**, importo versato anticipatamente al

ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2025, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la cauzione, fissata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. in **€ 2.487,67**, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, necessita di un **adeguamento di € 298,36**, in aggiunta agli importi precedentemente versati di € 71,83 in sede di concessione rilasciata con Determina n. 6003 del 23/11/2022 (procedimento MO18A0032/22VR) e di € 2.117,48 in sede di concessione rilasciata con Determinazione n. 296 del 22/01/2020 (procedimento MO18A0032);

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

10) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di notificare il presente provvedimento al richiedente;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori

profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Leonardo Palumbo firma il
titolare dell'incarico di
funzione delegato

Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta **SI.STE.M. SRL**, C.F./P.IVA: 01584631202, con sede legale in comune di Sant'Agata Bolognese (BO) in Via Modena 21

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore*, codice 0610ER DQ2 PACS, mediante due pozzi denominati **pozzo 2 e **pozzo 3** (realizzato con Determina n.3426 del 13/06/2025), ubicati sul terreno distinto al Catasto del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) al Foglio 21, mappale 483, nei punti di coordinate geografiche UTMREER, rispettivamente: X: 668553 Y:947595 e X: 668556 Y:947602, così come indicati nella planimetria catastale agli atti;**

B) Il pozzo 2, perforato con un diametro di 320 mm, è costituito da una colonna di captazione, in PVC di diametro di 200 mm, profonda 124 m da p.c., con unico tratto filtrante di spessore compreso tra 112 e 120 m, microfessurato con luci da 1,5 mm, posto in corrispondenza di uno strato di sabbie grossolane, sede di una falda acquifera con soggiacenza del livello piezometrico statico di 6,55 m e dinamico di 11,87 m, come risulta da prova a gradini di portata effettuata con portata massima di 11,0 l/s, in ottobre 2022. L'intercapedine perforo/colonna è riempita con miscela cemento bentonite fino a 90,0 m; compactonite fino a 95,0 m e ghiaietto drenante fino a fondo pozzo. Il pozzo è completato con un elettropompa sommersa posizionata alla profondità di 20 m, di 7,5 KW di Potenza, con tubo di mandata di 50,0 mm di diametro, su cui è inserito un contatore di portate e volumi. La bocca pozzo è chiusa da flangia a tenuta, con tappo filettato per l'inserimento di freatimetro per il monitoraggio in continuo.

Il pozzo 3, perforato con diametro di 360 mm, è costituito da una colonna di captazione di tubi in PVC di diametro di 200 mm, profonda 123 m da p.c., con unico tratto filtrante di spessore compreso tra 111,5 e 121,0 m, microfessurato con luci di 1 mm, posto in corrispondenza di uno strato di sabbie grosse, sede di una falda acquifera con soggiacenza del livello piezometrico statico di 2,83 m e dinamico di 13,34, come risulta da prova a gradini di portata effettuata con portata massima di 11,0 l/s, in novembre 2025.

L'intercapedine perforo/colonna è riempita con miscela cemento bentonite fino alla profondità di 91 m, con compactonite fino a 95 m; con miscela cemento bentonite fino a 111,5 m e con ghiaietto drenante fino a fondo pozzo. Il pozzo è **completato** con un elettropompa sommersa inserita alla profondità di 50 m, di 11 KW di potenza, con tubo di mandata di 75 mm, lungo cui è posizionato all'uscita dalla bocca pozzo un contatore di volume di prelievo. Il pozzo è **protetto** in superficie da un pozzetto in cls di 80*80*50 cm, seminterrato, chiuso da sportello in ferro, che racchiude la bocca pozzo coperta da piastra flangiata, a tenuta stagna, con unici passaggi per il tubo di mandata della pompa, per i cavi elettrici e per l'inserimento di strumenti di misura.

C) All'interno del sedime aziendale, nel punto di coordinate UTM RER X=668545 Y=947619 sul terreno individuato al NCT del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) al Foglio 21, mappale 483, è ancora presente il **pozzo 1, perforato** con diametro di perforo di 300 mm; costituito da una colonna di captazione in PVC di 225 mm di diametro est., **profonda 186 m, con unico tratto filtrante tra 174 e 180 m**, posto in corrispondenza di uno strato di sabbie ghiaiose sede di una falda acquifera con variazione della soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico da 3,85 a 60 m di profondità in corrispondenza di una prova a gradini di portata di 10 l/s, effettuata in data agosto 2019.

Il pozzo 1 è inattivo, può essere mantenuto solo come pozzo di scorta, con distacco della pompa sommersa dalla rete idrica aziendale **e può essere utilizzato solo previa richiesta di variante alla concessione;**

D) **il prelievo è stabilito** con un una portata massima complessiva di 14,0 l/s, di cui 7,0 l/s da ogni pozzo, **per un volume massimo complessivo di 150.00 mc/a**, ad uso di produzione detergenti, assimilabile all'uso *industriale*, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 152 della LR n.3/1999, lettera c), come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le**

varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- **effettuare il monitoraggio dei volumi di prelievo** annuali e mensili effettuati da ogni pozzo e il **monitoraggio in continuo** del livello di **soggiacenza piezometrica** nel Pozzo 2;
- **trasmettere** all'amministrazione i dati di volume misurati in ogni contatore (al 31 dicembre) e quelli di soggiacenza piezometrica (in formato digitale con i dati riportati tramite foglio elettronico editabile e l'elaborazione dei medesimi tramite diagrammi illustrativi tempo/piezometria/volume, riferiti all'anno di monitoraggio, più uno, di sintesi, riferito all'intero periodo di concessione), **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso dall'amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della

rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino alla data 31/12/2034**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, **dovrà darne comunicazione** all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo **obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione**, con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 5 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.